

Pertanto il committente deve sapere che

- il progettista deve realizzare un progetto in cui siano previsti i sistemi di ancoraggio sul tetto
- l'installatore deve rilasciare una dichiarazione di corretto posizionamento dei sistemi di ancoraggio
- il direttore lavori deve allegare alla richiesta di abitabilità o di agibilità o di collaudo per fine lavori copia del fascicolo o documento equivalente attestante il rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti nell'esecuzione dell'opera.

Per ridurre effettivamente il rischio di caduta dall'alto è molto importante quindi che il committente

- **proceda all'installazione** sulle coperture dei sistemi di sicurezza necessari ad impedire la caduta dei manutentori
- **metta a disposizione** dei manutentori il fascicolo per le manutenzioni preparato dai Coordinatori per la sicurezza



Esempio di dispositivo di sicurezza "linea vita"

Ottemperare a questi obblighi garantisce di

- **non incorrere in responsabilità penali:** infatti nelle indagini per la definizione delle **responsabilità penali** connesse ad un eventuale infortunio mortale si può dimostrare di aver messo a disposizione del manutentore la documentazione (fascicolo) e i dispositivi di sicurezza (linee vita o punti di ancoraggio)
- **ottenere un risparmio economico futuro:** una volta installati i dispositivi di sicurezza i futuri lavori di manutenzione breve sul tetto possono essere svolti senza altre opere di protezione, più costose, come ponteggi o parapetti.

Raccomandazioni per garantire la realizzazione dell'opera in sicurezza:

1. se non si possiede un'accettabile formazione tecnica in materia edilizia e di sicurezza nei cantieri è preferibile incaricare un Responsabile dei lavori
2. individuare la figura del coordinatore per la sicurezza, quando dovuta, non su una base puramente economica, ma sulla base di una comprovata esperienza e serietà professionale
3. per la gara d'appalto, incaricare imprese di riconosciuta capacità tecnico-professionale, di cui sia nota la dedizione nell'applicazione delle misure per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alle Unità Operative del Servizio PSAL dell'ASL di Brescia:

U.O. PSAL DGD 1 - BRESCIA

C.so G. Matteotti, 21
Tel. 0303838663 - Fax 0303838218

U.O. PSAL DGD 2 - CASTENEDOLO

Via Matteotti, 9
Tel. 0302499889 - Fax 0302499896

U.O. PSAL DGD 3 - VILLA CARCINA

Via Italia, 20
Tel. 0308915387 - Fax 0308915396

U.O. PSAL DGD 4 - PALAZZOLO

Lungo Oglio Cesare Battisti, 17
Tel. 0307007621 - Fax 0307007629

U.O. PSAL DGD 5 - LENO

Piazza Donatori di Sangue, 1
Tel. 0309078423 - Fax 0309078422

U.O. PSAL DGD 6 - NOZZA DI VESTONE

Via Reverberi, 2
Tel. 0365296701 - Fax 0365296704

Progetto a cura del Dipartimento di Prevenzione Medico dell'Asl di Brescia Servizio Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro. Redazione U.O. Comunicazione
Finito di stampare agosto 2013

Guida a compiti e responsabilità del committente per un lavoro più sicuro



CHI E' IL COMMITTENTE?

Il committente è chi, in generale, commissiona lavori di costruzione, ampliamento e manutenzione di un'opera edile.

Il committente è il soggetto per conto del quale viene realizzata l'intera opera (es. proprietario, amministratore di condominio, locatario) e deve conoscere i propri obblighi, adempimenti e responsabilità nell'affidare i lavori a imprese o lavoratori autonomi.

Infatti la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) attribuisce al committente un ruolo centrale nella promozione e controllo della sicurezza in cantiere.

Il committente può delegare (anche solo in parte) i propri compiti, sgravandosi dalle responsabilità connesse, designando un responsabile dei lavori (art. 89 comma 1 lettera c del D.Lgs. 81/2008), che deve avere piena autonomia decisionale nello svolgimento dei compiti attribuiti.

Assume automaticamente il ruolo di committente chi commissiona anche solo uno dei seguenti lavori edili:

tinteggiatura interna/esterna di alloggio o fabbricato
manutenzione/rifacimento della copertura
manutenzione/sostituzione di pluviali o grondaie
ripristino di intonaci o posa di cappotto isolante
rifacimento del bagno
manutenzione/sostituzione di parti impiantistiche o strutturali di un fabbricato
piccole o grandi ristrutturazioni edilizie
costruzione di un edificio realizzazione delle reti tecnologiche (gas, acqua, fognatura).

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Durante la progettazione e/o prima dell'affidamento dei lavori.

Nei cantieri in cui è prevista la presenza anche non contemporanea di più imprese esecutrici, il committente deve designare prima dell'affidamento dei lavori il Coordinatore per la sicurezza (art. 90- commi 3 e 4 D.Lgs. 81/2008), il quale deve redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il fascicolo dell'opera (art. 91) nonché verificare costantemente le condizioni di igiene e sicurezza del cantiere (art. 92).

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento, essendo un insieme di disposizioni e prescrizioni dirette alle imprese, deve essere trasmesso dal committente a tutte le imprese invitate a presentare l'offerta (art. 101- comma 1), unitamente al nominativo del Coordinatore per la sicurezza.

La stipula di un contratto d'appalto non può basarsi solo sull'aspetto economico, ma deve considerare se l'azienda o lavoratore autonomo abbia le capacità organizzative, la forza lavoro, i mezzi e le attrezzature necessari per eseguire l'opera.

Per questo motivo il committente deve verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi attraverso la richiesta di specifica documentazione (art. 90 - comma 9, lettere a e b).

Prima dell'inizio dei lavori

Il committente, prima dell'inizio dei lavori, deve informare gli organi di vigilanza, i Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell'ASL del Distretto di appartenenza e la Direzione Provinciale del Lavoro dell'allestimento del cantiere, inviando la notifica preliminare (art. 99) tramite comunicazione telematica da effettuarsi sul sito della Regione Lombardia.

Inoltre, il committente deve trasmettere all'amministrazione concedente (art. 90 - comma 9 lettera c D.Lgs. 81/2008), solitamente il Comune

- copia della notifica preliminare
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) delle imprese e/o dei lavoratori autonomi incaricati dei lavori
- una dichiarazione del committente che attesti la verifica dell'idoneità di ciascuna impresa.

Durante i lavori

Il committente deve verificare che il Coordinatore per la sicurezza svolga correttamente il suo lavoro (art. 93). Il committente deve comunicare al Coordinatore, con adeguato preavviso, l'accesso in cantiere di ogni impresa e lavoratore autonomo.

Al termine dei lavori

Il committente deve acquisire dal Coordinatore il fascicolo per le future manutenzioni e farsi carico della gestione dei dispositivi di sicurezza in dotazione dell'opera (es. linea vita, punti ancoraggio, etc).

Il fascicolo e i dispositivi dovranno essere messi a disposizione di tutti coloro che andranno a eseguire interventi di manutenzione sull'opera.

Sistemi di Sicurezza per evitare le cadute dall'alto

Circa il 70% degli infortuni mortali in edilizia è rappresentato dalle cadute dall'alto, causate dalla mancata installazione/utilizzo di sistemi di sicurezza.

Al fine di prevenire le cadute dall'alto, la Regione Lombardia con una integrazione dei regolamenti comunali edilizi (Circ. SAN 4/2004) e con il Decreto regionale n. 119 del 2009, ha stabilito che nella realizzazione di nuove costruzioni e nei rifacimenti sostanziali delle coperture è obbligatoria installazione di sistemi di ancoraggio fissi sui tetti al fine di permettere le operazioni di manutenzione.